

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 32 DEL 14-10-19**  
-----

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.**

-----  
L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	A	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[ 1] Presenti n.[ 10]  
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di disciplinare i servizi di Polizia rurale in ambito comunale, per la sicurezza dell'attività agricola, la conservazione del territorio e la salute delle persone, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse;

VISTO lo schema di Regolamento di Polizia Rurale, trasmesso dall'Unione Montana dei Monti Azzurri a tutti i Comuni dell'Unione, con l'invito a farlo proprio, per avere una disciplina comune della materia nel comprensorio dell'Unità Montana;

RITENUTO il presente Regolamento meritevole di condivisione e di approvazione;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il quale:  
*“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;*

VISTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della relazione illustrativa del Sindaco dei contenuti del Regolamento;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e del successivo articolo 147 bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Anselmi Massimiliano, Anselmi Gabriele e Anselmi Raffaele) , su 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

#### DELIBERA

1.DI APPROVARE il “*REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE*” del Comune di Monte San Martino, nel testo formato di nr. 22 articoli + 4 Allegati, allegato al presente atto e parte integrante di esso.

2.DI TRASMETTERE il provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, all’Unione Montana dei Monti Azzurri.

3.DI PUBBLICARE il Regolamento di contabilità nel Sito “Amministrazione Trasparente”, per gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 124 del d.lgs. 267/2000, in combinato con l’articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA la necessità di dare attuazione immediata al provvedimento;

VISTO l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON la stessa votazione riportata alla premessa;

DELIBERA

1-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**(Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 14 ottobre 2019)**

## INDICE GENERALE

ARTICOLO 1- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ARTICOLO 3 - PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI

ARTICOLO 4 - ACCENSIONE DI FUOCHI

ARTICOLO 5 - ARATURA DEI TERRENI. DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE E DAI CANALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

ARTICOLO 6 - TUTELA E MANUTENZIONE DEI FOSSI E DEI CANALI

ARTICOLO 7 - GESTIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

ARTICOLO 8 – PASSAGGIO SUI FONDI PRIVATI

ARTICOLO 9 – PASSAGGI CON MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO

ARTICOLO 10 – INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

ARTICOLO 11 – ALTRI DIVIETI

ARTICOLO 12 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

ARTICOLO 13 - PIANTUMAZIONI AI CONFINI

ARTICOLO 14 - IRRIGAZIONE

ARTICOLO 15 – USO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

ARTICOLO 16 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

ARTICOLO 17- SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

ARTICOLO 18- CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ARTICOLO 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 21 – RINVIO DINAMICO

ARTICOLO 22 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1 — DISTANZE PER LE LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE

ALLEGATO 2 — DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE

ALLEGATO 3 — DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE DELLE PIANTUMAZIONI

ALLEGATO 4 — DISTANZE PER LA PIANTUMAZIONE AI BORDI DELLE PROPRIETÀ

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento contiene norme dirette a garantire la sicurezza dell'attività agricola e la conservazione del territorio in ambito comunale, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. In particolare, le norme perseguono l'obiettivo di rendere compatibile l'attività agricola con la tutela attiva dell'ambiente attraverso la salvaguardia e la manutenzione dei fossi, dei canali, dei rii comunque denominati, e delle altre opere di drenaggio a difesa del territorio, il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

2. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale dove viene esercitata l'attività agricola. Ogni attività o opera compresa nel presente Regolamento dovrà osservare le norme di settore e i vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici o comunque previsti dalla normativa vigente.

3. Oltre alle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere osservati gli ordini emanati in materia dalle Autorità competenti.

## **ARTICOLO 2**

### **SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

1. Il servizio di Polizia rurale consiste nel complesso delle funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione e del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile e del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

2. La vigilanza sul rispetto delle norme di Polizia Rurale è garantita dal personale della Polizia locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Al Sindaco sono demandati poteri straordinari esercitati ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre al Responsabile del servizio competente è demandata l'emissione delle ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 3**

### **PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI**

1. I terreni e le aree scoperte di uso privato devono essere tenuti puliti e rispettosi del comune decoro dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni nei Centri abitati, in prossimità delle vie e delle aree pubbliche, quale sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente puliti e liberi da rifiuti, evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti e simili, provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci nel periodo estivo, onde evitare di lasciarli in evidente stato di abbandono e impedire il proliferare di insetti, ratti e altro.

3. In caso di inadempienza, l'Autorità competente, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree assegnando un termine congruo per l'esecuzione del lavoro. Nel caso di ulteriore inosservanza, salva l'applicazione della sanzione pecuniaria, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla pulizia, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

## **ARTICOLO 4**

## ACCENSIONE DI FUOCHI

1. Nei centri abitati, definiti dal Codice della Strada, è vietato accendere fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali. Lo smaltimento dei materiali dovrà avvenire mediante conferimento negli appositi luoghi di raccolta e previa autorizzazione.
2. Fuori dai centri abitati, lo smaltimento di cui al comma 1 potrà avvenire quando i residui sono secchi, nel periodo dal **1 ottobre** a **15 giugno**, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 182 comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche che possono rendere necessario un anticipo o un prolungamento del periodo, da determinarsi con successivo atto delle Autorità preposte (Sindaco e Servizio di Protezione civile Regione Marche).
3. Dovranno essere adottate le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose. Il cumulo del materiale destinato all'abbruciamento deve essere collocato ad una distanza minima di 100 metri da strade e luoghi pubblici, dalle abitazioni, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile.
4. Il proprietario del fondo o il conduttore dovrà essere presente per lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite.
6. Le aziende agricole e le aziende per la manutenzione del verde dovranno smaltire i materiali di risulta presso i centri autorizzati.
7. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

## ARTICOLO 5

### ARATURA DEI TERRENI, DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE E DAI CANALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

1. I proprietari dei fondi agricoli che confinano con i fossi (cunette) delle strade pubbliche comunali, vicinali e private aperte al pubblico o i loro aventi causa, non possono arare i loro fondi sul lembo del fosso delle strade, ma devono formare tra il fosso e il loro fondo regolare **capezzagna** (o cavezzagna) di almeno metri 3 per l'aratura trasversale e di almeno metri 1 per l'aratura longitudinale per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza impegno o danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi (**Allegato 1**).
2. I frontisti delle strade di cui al comma 1, non dotate di cunetta, per compiere le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danni alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine della proprietà stradale, ma devono formare lungo la stessa una regolare capezzagna di almeno metri 3 per l'aratura trasversale e di almeno metri 1 per l'aratura longitudinale (**Allegato 1**).
3. Le distanze da osservare per l'aratura nelle vicinanze di acque pubbliche o di uso pubblico sono di metri 1 per l'aratura longitudinale, e di metri 3 per quella trasversale al fine di potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo. (**Allegato 2**)
4. Sulle capezzagne è ammesso l'inerbimento naturale o controllato purché le lavorazioni necessarie siano di tipo superficiale (massimo 25 cm. fresatura, erpicatura, estirpatura, ecc.), in modo da non danneggiare la compattezza del terreno.
5. L'aratura dei terreni in pendio, nei pressi delle strade, dovrà essere effettuata "a scolare" a monte della strada, onde evitare il pregiudizievole accumulo di terreno, "a

colmare” a valle della stessa, per evitare l'eccessiva asportazione di terreno. Il solco di capezzagna deve correre parallelo alla strada e la zolla prodotta dal solco dovrà essere rivolta al lato opposto della strada.

6.E' vietato occupare le strade pubbliche o ad uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre riguardanti le attività agricole.

7.Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento dei terreni, l'ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (canalette). Devono altresì essere mantenuti sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente caduto in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

8. È vietato rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua.

9. È vietato realizzare stradelli, muri, pavimentazioni, scavi, fossati e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità.

## **ARTICOLO 6**

### **TUTELA E MANUTENZIONE DI FOSSI E DEI CANALI**

1.Sono proibiti l'alterazione dei fossi (cunette) laterali alle strade e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi (cunette), l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti, compresa la realizzazione di terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2.E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

3.Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti), è fatto obbligo di evitare l'esecuzione di opere in alveo e ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.

4.I proprietari o conduttori del fondo, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Gli obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni dei suoli.

5.A tutti i soggetti sopra citati è fatto obbligo di non smaltire i rifiuti derivanti dai lavori di pulizia di fossi e cunette con modalità diverse da quelle previste dal d.lgs. 152/2006, di non procedere alla suddetta pulizia attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti.

6.Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali (cunette), è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7.Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno metri 4 per gli alberi di piccolo fusto e di metri 8 per gli alberi ad alto fusto (*Allegato 3*). In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

8.Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua privati, naturali o no, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque, impedendone la fuoriuscita nelle aree circostanti.

9. I fossi e i tombini di proprietà privata prospicienti le strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma seguente, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari, ai conduttori dei fondi e a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'Ente competente.

11. Nelle ricomposizioni fondiarie a sistemazioni agrarie, è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

12. Qualora da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui al presente articolo e salvo i casi di cui agli articoli 426 e 427 del Codice Penale.

13. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito, ancorché temporaneo, di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

## **ARTICOLO 7**

### **GESTIONE DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE**

1. Al fine di garantire un'adeguata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a prevenire fenomeni di dissesto anche nel caso di eventi atmosferici ordinari, le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate dai proprietari o dai conduttori dei fondi, attraverso la realizzazione di fossi di scolo (scoline).

2. Le scoline devono essere realizzate ad opportuna distanza l'una dall'altra, a seconda della pendenza del terreno, comunque non superiore a metri 30 (trenta), in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento.

3. È necessario mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata, per evitare l'apporto di detriti e sedimenti sulle proprietà confinanti, avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione su scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili. -

4. Le scoline che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in esse confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente, allargate, approfondite e opportunamente regimate.

5. Lungo le cunette stradali, il Comune ha la facoltà di aprire bocchette di scolo, ad opportuna distanza l'una dall'altra e comunque non superiore a metri 30 (trenta), per far defluire nei fondi a valle della sede stradale le acque meteoriche che ivi si accumulano, al fine di preservare la viabilità di uso pubblico.

## **ARTICOLO 8**

### **PASSAGGIO SUI FONDI PRIVATI**

1. Il proprietario ha diritto a chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza in presenza di uno stato di emergenza o di altra necessità che imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte ad evitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno rifiutati.

## **ARTICOLO 9**

### **PASSAGGIO CON MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO**

1. È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, fossi, canali, rii e terreni fascia tutela con cavalli, veicoli, motocicli e motori in genere, senza specifico consenso del proprietario o conduttore del fondo.

## **ARTICOLO 10**

### **INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO**

1. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

2. È vietato il pascolo con greggi di pecore o l'allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree sottoposte a tutela ambientale.

3. Nei fondi non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e/o dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

## **ARTICOLO 11**

### **ALTRI DIVIETI**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

a) condurre trattori cingolati che non siano muniti di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) trainare a strascico legname, fascine o altro materiale a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.

## **ARTICOLO 12**

### **SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI ALLE STRADE**

1. Per le distanze dal confine stradale da osservare ai fini della piantumazione di siepi ed alberi, si osservano le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

2. I proprietari o i conduttori dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali e private aperte al pubblico, sono tenuti a sfrondare i rami e le erbe protese sulla sede stradale onde consentire piena visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi dovranno essere recise, in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali.

3. I proprietari o i conduttori di cui al comma precedente sono tenuti, con opportuni accorgimenti ovvero con raccolta o potature preventive, ad evitare che eventuali frutti, bacche o rami cadano sulla sede stradale creando pericolo o disagio alla circolazione.

## **ARTICOLO 13 PIANTUMAZIONE AI CONFINI**

1. Per le piantumazioni di alberi, viti e siepi al confine delle proprietà private si applicano le disposizioni dell'articolo 892 del Codice Civile (*Allegato 4*):

- a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore a due metri e mezzo;
- d) un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

3. Le distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per il taglio di rami e/o radici che invadono il fondo del vicino si applicano le seguenti disposizioni di cui all'articolo 896 del Codice Civile: quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi gli usi locali.

5. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

6. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua o consegnare la cosa ai sensi dell'articolo 843 Codice Civile.

7. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia, salvo il permesso dell'Autorità competente.

## **ARTICOLO 14 IRRIGAZIONE**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo tale che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

## **ARTICOLO 15 USO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. L'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è vietata in presenza di brezza ovvero di vento che rendano foglie e rametti costantemente agitati.
3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
4. L'irrorazione di prodotti fitosanitari è consentita purché la miscela irrorata durante il fenomeno della deriva, non raggiunga persone, animali, la proprietà di terzi o veicoli transitanti lungo le vie.

## **ARTICOLO 16**

### **RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI**

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
3. Quali siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
4. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso, a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
5. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti: la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
6. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

## **ARTICOLO 17**

### **SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 183, comma 1, lettera m), del d.lgs. 03.04.2006, nr. 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

**ARTICOLO 18**  
**CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO**  
**COADIUVANTI**

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali e dove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali e sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".
3. I luoghi di stoccaggio dovranno essere individuati prima del loro uso e mostrati all'Autorità competente in caso di controllo.

**ARTICOLO 19**  
**ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

**ARTICOLO 20**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione che assume rilievo penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 7-bis.
2. Oltre al pagamento della sanzione, può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

**ARTICOLO 21**  
**RINVIO DINAMICO**




1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme statali e regionali, con effetto cogente; in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ARTICOLO 22**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di applicazione ogni norma precedente con esso contrastante e in particolare il Regolamento di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2014.
3. Copia del presente Regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria.

**ALLEGATO 1.**


**DISTANZE PER LE LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE**



Pag. 13  
Data di stampa: 14/10/2015  
File: Regolamento Polizia Rurale.doc

**ALLEGATO 2.**


**DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE  
DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE**



Pag.14  
Data di stampa: 14/10/2015  
File: Regolamento Polizia Rurale.doc


**ALLEGATO 3.**

**DISTANZE DI RISPETTO PER LE ACQUE PUBBLICHE  
DELLE PIANTUMAZIONI**



**ALLEGATO 4.**

**DISTANZE PER LA PIANTUMAZIONE AI BORDI DELLE PROPRIETA'**



- A ALBERI D'ALTO FUSTO ( oltre ml. 3.00 )
- B ALBERI DI MEDIO FUSTO ( fino a ml. 3.00 )
- C ALBERI DI PICCOLO FUSTO ( meno di ml. 2.50 )  
(alberi da frutto, viti, arbusti, ecc.)
- D CEPPAIE  
( riserva ml. 2.00 )
- E ALBERI A RIDOSSO DEL MURO DI CONFINE  
( purchè di altezza non superiore al muro )

Pag.16  
Data di stampa: 14/10/2015  
File: Regolartento Polizia Rurale.doc

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE  
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
Prot. N. 4400

li, 02/11/2019

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE

-----  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 02/11/2019

Il Segretario  
ERCOLI PASQUALE

-----  
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2019

- [ ] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune  
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario  
F.to ERCOLI PASQUALE